

CONVENZIONE

TRA

- l'**Università degli Studi di Messina** - Dipartimento di Giurisprudenza "Salvatore Pugliatti" e **Scuola di specializzazione per le professioni legali (S.S.P.L.)** - con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, codice fiscale 80004070837, in persona della Rettrice e legale rappresentante pro tempore, prof.ssa Giovanna Spatari;
- il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina**, con sede in Messina, via Tommaso Cannizzaro presso il Palazzo di Giustizia, codice fiscale 80005750833, in persona del Presidente pro tempore avv. Paolo Vermiglio;
- il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti**, con sede in Patti, via Molino Croce n. presso il Palazzo di Giustizia, codice fiscale 86002460839, in persona della Presidente pro tempore, avv. Lara Trifilò;
- il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto**, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto, via Giovanni Falcone n. 2 presso il Palazzo di Giustizia, codice fiscale 90004630837, in persona della Presidente pro tempore, avv. Mara Correnti;

SI PREMETTE

Ai fini della presente atto, nel prosieguo anche soltanto "**Convenzione**",

- per: "**Ateneo**", "**Università**", si intende l'Università degli Studi di Messina;
- per **Dipartimento** si intende il Dipartimento di Giurisprudenza "Salvatore Pugliatti" dell'Università degli Studi di Messina;
- per "**S.S.P.L.**" si intende la Scuola di specializzazione per le professioni legali istituita dall'Università degli Studi di Messina, ai sensi dall'art. 16 D. Lgs. 398/1997;
- per "**Consiglio dell'Ordine Distrettuale**" o "**C.O.A. Messina**" si intende il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina;
- per "**C.O.A. Patti**" si intende il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti;
- per "**C.O.A. Barcellona P.G.**" si intende il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto;
- per "**CC.OO.AA.**" si intendono, congiuntamente, i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Messina, Patti e Barcellona Pozzo di Gotto;

- per “**Parti**” si intendono, congiuntamente, tutti i soggetti che intervengono alla sottoscrizione della presente Convenzione;
- per “**Legge professionale**” si intende la legge 31.12.2012 n. 247 avente ad oggetto la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense;
- per “**Regolamento sul tirocinio**” si intende la disciplina dettata dal D.M. Giustizia 9 febbraio 2018 n. 17 in tema di corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'art. 43, comma 2, della Legge Professionale;
- per “**Corso**” si intendono i corsi, ex art. 43 della Legge Professionale, organizzati dalle Parti sulla base della presente Convenzione;

SI PREMETTE ANCORA

- l'art. 40 della Legge Professionale consente ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni con le Università per la disciplina dei rapporti reciproci;
- a norma dell'art. 41 della Legge Professionale, il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche;
- l'art. 43 della Legge Professionale prescrive ancora che il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da Ordini e Associazioni Forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla Legge;
- l'art. 2 del Regolamento sul tirocinio forense prevede che i corsi di formazione per l'accesso alla professione di Avvocato possano essere organizzati, oltre che dai Consigli dell'Ordine e dalle Associazioni Forensi giudicate idonee, anche dagli altri soggetti previsti dalla legge, incluse le Scuole di Specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 D. Lgs. 398/1997, qual è la S.S.P.L. istituita dall'Ateneo;
- nel quadro di una collaborazione istituzionale consolidata nel tempo, i Consigli

dell'Ordine del Distretto della Corte d'Appello di Messina hanno chiesto al Dipartimento di Giurisprudenza ed alla S.S.P.L. di poter organizzare congiuntamente il corso ex art. 43 della Legge Professionale, così da ulteriormente qualificare il percorso formativo degli iscritti al Registro dei Praticanti, anche in considerazione del riconoscimento del Dipartimento di Giurisprudenza "Salvatore Pugliatti" dell'Ateneo tra i Dipartimenti universitari di eccellenza per il quinquennio 2023 – 2027;

- Il Dipartimento di Giurisprudenza e la S.S.P.L. hanno manifestato la propria rispettiva disponibilità alla chiesta collaborazione, riconoscendola funzionale alla crescita culturale dei soggetti a vario titolo coinvolti nei percorsi formativi e professionali;
- che l'Università degli Studi di Messina interviene nella fase attuativa della presente Convenzione tramite il Dipartimento di Giurisprudenza e la S.S.P.L. presso esso incaricata;
- le Parti sono addivenute alla comune determinazione di formalizzare le intese raggiunte;

TUTTO CIO' PREMESSO

che forma parte integrante e sostanziale col testo che segue, tra le suindicate Parti

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Oggetto

1.1 - Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento sul tirocinio, le Parti convengono di organizzare congiuntamente il corso di formazione per l'accesso alla professione di Avvocato ai sensi dell'art. 43 della Legge professionale.

1.2 – L'attività di didattica frontale del Corso sarà programmata ed erogata, su indicazione del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 5, nell'ambito delle attività, anche convenzionali, previste dal Regolamento della S.S.P.L., per tutte le materie per le quali sussiste corrispondenza rispetto alle prescrizioni di cui alla Legge professionale e potrà essere integrata con ulteriori lezioni e materie scelte dal Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 5.

1.3 – La presente Convenzione ha ad oggetto l'organizzazione del Corso a partire dal mese di ottobre successivo alla data di entrata in vigore della stessa Convenzione in

conformità e nel rispetto della normativa vigente.

1.4 – Al fine di garantire l’omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale, in conformità all’art. 43, comma 2, lett. d) della Legge professionale, il Corso dovrà essere strutturato, secondo il disposto dell’art. 3, comma 3, del Regolamento, nel rispetto delle linee guida fornite dal Consiglio Nazionale Forense.

ARTICOLO 2

Durata del corso

2.1 – Il Corso si articola in centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell’arco dei diciotto mesi del tirocinio forense, secondo modalità ed orari idonei a consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio stesso, senza pregiudicare la possibilità di assistenza alle udienze nonché della frequenza dello studio professionale, dell’Avvocatura dello Stato, degli Uffici Giudiziari ai sensi dell’art. 44 della Legge Professionale o di altro ufficio legale presso il quale tirocinante svolge la pratica ai sensi dell’art. 41, comma 6, lett. a) e b) L. 247/2012.

2.2 – Per assicurare la massima vicinanza temporale tra l’iscrizione nel registro dei praticanti, l’inizio del corso e le verifiche intermedie e finali, il Corso sarà organizzato di regola secondo i seguenti moduli semestrali: novembre — aprile; maggio — ottobre e le iscrizioni saranno consentite ogni sei mesi, in corrispondenza dell’inizio di ogni semestre.

ARTICOLO 3

Ammissione al corso di formazione

3.1 – Sono ammessi a frequentare il Corso gli iscritti nel Registro dei praticanti tenuto dagli Ordini degli Avvocati di Messina, Patti e Barcellona Pozzo di Gotto.

ARTICOLO 4

Programma del corso di formazione

4.1 – Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 1, comma 1.2 e nel successivo comma 4.4 del presente articolo, il programma del Corso è definito dal Consiglio Direttivo di cui all’art. 5 della presente Convenzione.

4.2 – A norma dell’art. 3 del Regolamento sul tirocinio forense, il Corso, a contenuto sia teorico sia pratico, sarà articolato in modo tale da curare la più alta formazione del

tirocinante, necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense e dovrà altresì assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato.

4.3 – Il Corso prevede, in conformità all'art. 43, comma 2 lett. b), all'art. 46, commi 2 e 3 della Legge professionale e all'art. 3 del Regolamento sul tirocinio forense, approfondimenti nell'ambito delle seguenti materie:

- a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo;
- b) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie;
- c) ordinamento e deontologia forense;
- d) tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie di diritto sostanziale e processuale;
- e) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale;
- f) teoria e pratica del linguaggio giuridico; interpretazione e argomentazione giuridica;
- g) diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico;
- h) organizzazione e amministrazione dello studio professionale;
- i) profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense;
- l) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario;
- j) crisi d'impresa.

4.4 – I CC.OO.AA. riconoscono che l'attività didattica, i programmi e i calendari della S.S.P.L., nella parte relativa all'offerta formativa rilevante per gli iscritti al Registro dei praticanti, strutturati a norma della presente convenzione ai fini dell'allestimento del Corso rivolto agli iscritti al Registro dei Praticanti – saranno idonei a soddisfare i requisiti previsti dall'attuale normativa per l'attività formativa richiesta ai praticanti stessi dall'art. 43 della Legge Professionale e dal Regolamento sul tirocinio forense.

ARTICOLO 5

Direzione e docenti del corso di formazione

5.1 – Al fine di garantire l’opportuno coordinamento nella gestione del Corso, è istituito un Consiglio direttivo costituito da sei componenti: il Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università, il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università, un Professore di prima o seconda fascia designato dal Dipartimento di Giurisprudenza, il Presidente del C.O.A. di Messina, il Delegato alla Scuola Forense del C.O.A. di Messina ed un Avvocato scelto dai Consigli dell’Ordine di Patti e Barcellona.

5.2 – Nelle materie non mutate dai programmi della S.S.P.L., il Consiglio Direttivo seleziona i docenti, individuandoli tra docenti universitari, avvocati, magistrati, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell’Avvocato, sulla base dei *curricula*, dei titoli, delle pubblicazioni e dell’esperienza maturata come docente in altri corsi di formazione, in conformità a quanto disposto dall’art. 4 del Regolamento sul tirocinio forense.

5.3 – Nelle materie mutate dai programmi della S.S.P.L., il Consiglio Direttivo potrà individuare ulteriori docenti da affiancare a quelli già previsti nei programmi medesimi, selezionandoli tra avvocati e magistrati in conformità ai criteri di cui al precedente art. 5.2.

ARTICOLO 6

Gestione organizzativa

6.1 – La gestione organizzativa e logistica del Corso è di competenza congiunta dell’Università, della S.S.P.L. e dei CC.OO.AA., che la esercitano per il tramite del Consiglio Direttivo di cui al precedente art. 5.

6.2 – I CC.OO.AA. autorizzano l’Università a citarli e ad utilizzare i propri segni distintivi nel materiale promozionale del Corso, in forme e modalità che saranno concordate, e sono a propria volta autorizzati dall’Università e dalla S.S.P.L. a divulgare il Corso tramite i propri canali istituzionali e/o promozionali.

ARTICOLO 7

Verifiche intermedie e verifica finale

7.1 – I partecipanti al Corso sono soggetti alle verifiche intermedie e finali previste dagli art.li 8 e 9 del Regolamento sul tirocinio forense.

7.2 – Sino all'istituzione, da parte del Consiglio Nazionale Forense, della Commissione nazionale di cui all'art. 9 del Regolamento sul tirocinio forense, le verifiche saranno tuttavia svolte con le modalità derogatorie previste dall'art. 4 – *quater*, comma 10, D.L. 10.5.2023 n. 51, o con le modalità stabilite dalla legge *more tempore*, e pertanto i partecipanti al Corso non saranno soggetti a verifiche intermedie, ma soltanto a quella finale, consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione.

7.3 – Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'art. 45 della Legge Professionale e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.

7.4 – La verifica di cui al precedente art. 7.2 sarà effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del Regolamento sul tirocinio forense, che dura in carica due anni ed i cui componenti potranno essere riconfermati per una sola volta.

7.5 – Ai componenti della commissione interna non sono corrisposti, in alcuna forma, compensi, indennità o gettoni di presenza, mentre potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.

7.6 – L'accesso alla verifica finale di cui ai precedenti commi è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione.

7.7 – La disciplina di cui ai precedenti commi 7.2 e seguenti sarà automaticamente sostituita da quella prevista dall'art. 8 del Regolamento sul tirocinio forense, all'esito dell'istituzione, da parte del Consiglio Nazionale Forense, della Commissione nazionale di cui all'art. 9 del medesimo Regolamento.

7.8 – Pertanto, da quel momento, i partecipanti al Corso saranno soggetti a valutazioni

intermedie ed a valutazione finale di profitto da parte di una commissione di valutazione nominata dal Consiglio Direttivo e composta in conformità all'art. 43, comma 2 lett. d) della Legge Professionale, che svolgerà i compiti previsti dall'art. 8 del Regolamento sul tirocinio forense.

7.9 – Le verifiche intermedie saranno calendarizzate al termine dei primi due semestri – e pertanto nei mesi di aprile e ottobre secondo le cadenze temporali di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento sul tirocinio forense, mentre quella finale alla conclusione del Corso.

7.10 – La verifica del profitto consisterà in un test a risposta multipla composto da trenta domande sugli argomenti trattati nel semestre appena concluso, per le prove intermedie, e di quaranta domande sugli argomenti trattati nell'intero Corso, per la prova finale.

7.11 – In entrambi i casi, la verifica si intenderà superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande.

7.12 – L'accesso alle verifiche sarà consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni, nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

7.13 – Il mancato superamento di una verifica intermedia impone la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica.

7.14 – L'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie.

7.15 – Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'art. 45 della Legge Professionale e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.

7.16 – La commissione di valutazione nominata dal Consiglio Direttivo a norma del superiore articolo 7.8 sarà soggetta alla disciplina di cui ai precedenti art. 7.4 e 7.5.

ARTICOLO 8

Costi del corso di formazione

8.1 – L’attuazione della presente Convenzione dovrà garantire l’equilibrio economico. Gli oneri a carico dell’Università sono limitati alla disponibilità del personale docente di ruolo e delle strutture didattiche.

8.2 – L’iscrizione al Corso prevede una quota di partecipazione che verrà determinata dal Consiglio Direttivo in sede di attuazione della presente Convenzione.

ARTICOLO 9

Durata e rinnovo

9.1 – La presente Convenzione ha una durata di quattro anni decorrenti dal giorno successivo alla sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra le Parti.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi tramite posta elettronica certificata.

In caso di recesso, restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

ARTICOLO 10

Trattamento dei dati personali

10.1 – Le Parti si impegnano a trattare i dati personali che verranno acquisiti in relazione alla presente Convenzione nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela e riservatezza dei dati personali predetti e in particolare del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni, nonché di tutte le altre disposizioni emanate dall’Autorità del Garante per la Privacy.

ARTICOLO 11

Disposizioni finali e transitorie

11.1 – Il Consiglio Direttivo potrà autorizzare la partecipazione a particolari lezioni del Corso anche a praticanti non iscritti al Corso stesso e/o Avvocati, acconsentendo a che l’evento sia inserito nel programma di formazione obbligatoria dei CC.OO.AA. e sia prevista l’attribuzione di crediti formativi.

11.2 – Nei primi sei mesi di attuazione della presente Convenzione, l’organizzazione didattica, i programmi del corso e le prove finali, la composizione delle Commissioni di cui all’art. 7 potranno subire deroghe parziali a quanto stabilito, per consentire l’avvio tempestivo delle attività.

11.3 – L’Università si impegna a emanare il bando per l’accesso al presente Corso di formazione, mentre i CC.OO.AA. daranno adeguata pubblicità al bando tramite i propri canali telematici.

ARTICOLO 12

Firma, Registrazione e imposta di bollo

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale; la stessa è soggetta a registrazione in caso d’uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente. L’atto, inoltre, è soggetto ad imposta di bollo che verrà assolta con pagamento virtuale dall’Università, giusta autorizzazione n. 67760 del 2010 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Per l’Università degli Studi di Messina

La Rettrice

Prof.ssa Giovanna Spatari

Per il Consiglio dell’Ordine degli

Avvocati di Messina

Il Presidente

Avv. Paolo Vermiglio

Per il Consiglio dell’Ordine degli

Avvocati di Patti

Il Presidente

Avv. Lara Trifilò

Per il Consiglio dell’Ordine degli

Avvocati di Barcellona P.G.

Il Presidente

Avv. Mara Correnti